



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>71</u> del Reg.  Data: <u>16 / 5 / 2019</u>	<b>Oggetto:</b> Convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, per l'anno 2019, ex art.21 quinquies del D.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss.mm.ii. Anno 2019.
---	---

L'anno duemiladiannove, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
<b>BOTTARO</b>	Avv. Amedeo	<b>SINDACO- PRESIDENTE</b>		<b>x</b>
<b>AVANTARIO</b>	Dott. Carlo	<b>VICE-SINDACO</b>	<b>x</b>	
<b>BRIGUGLIO</b>	Dott. Domenico	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>PALMIERI</b>	Avv. Cherubina	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>NENNA</b>	Avv. Marina	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DI LERNIA</b>	Avv. Cecilia	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DI GREGORIO</b>	Avv. Michele	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DI LERNIA</b>	Dott. Felice	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>CORMIO</b>	Rag. Patrizia	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>LIGNOLA</b>	Dott. Luca	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Francesco Angelo LazzaroIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 526, ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392, prima in capo ai comuni, a decorrere dal 1° settembre 2015;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ed il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà del recesso;
- si sono generate, nel tempo, realtà organizzative locali che hanno registrato una integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto – ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'art.1, commi 526 e ss, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**VISTO** l'art.21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132 che nel testo attualmente vigente così dispone: *“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al ((31 dicembre 2019)), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

*2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*

*3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento ((per ciascuno degli anni 2018 e 2019)) della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;*

**Vista** la Convenzione – Quadro stipulata il 27/08/2015 tra il Ministero della Giustizia e L'A.N.C.I. che all'art. 3 prevede che *“i parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato”* e che gli stessi *“sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6, entro il termine del 15 settembre 2015”*;

**Visto** il D.P.R. del 18/08/2015 n. 133 con il quale è stato approvato il Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione dei commi da 527 a 530 della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014);

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere in merito e, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, stipulare un'apposita Convenzione a livello locale anche per l'anno 2019;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto *Approvazione schema di convenzione locale tra il comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni di legge 6/8/2015 n. 132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n. 190 del 23/12/2015, commi 526 e ss.*
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto *Rettifica parziale propria deliberazione di G.C. n. 118 del 27-11-2015 In approvazione schema di convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27-6-2015, convertito con modificazioni il Legge 6-8-2015 n. 132 in materia di funzionamento della Amministrazione Giudiziaria, in attuazione della Legge n. 190 del 23-12-2014, commi 526 e s.s.*
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 23.03.2016 avente ad oggetto *Anno 2016. Approvazione schema di convenzione locale, tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ai sensi dell'art. 21 quinquies del D.L. n. 83 del 27/6/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n. 1032 e art. 1, comma 617 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2016);*
- deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 1.03.2017, avente ad oggetto *Proroga convenzione locale tra Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, approvata con deliberazione di G.C.n.143 del 17/12/2015 ex art.21 quinquies del D.L.n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015,n.132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss.,*
- deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 25.05.2017 disciplinante l'an il quomodo ed il quantum dell'utilizzo del personale comunale sino al 31.12.2017, avente ad oggetto *Convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art.21 quinquies del d.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss. Anno 2017.*
- deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 1 ottobre 2018, avente ad oggetto *Convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art.21 quinquies del d.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss. Anno 2018*

**ATTESO CHE:**

- con comunicazione del 5.02.2019 (prot. n. 299 assunta agli atti con prot. n. 4805/19) il Presidente del Tribunale di Trani trasmetteva la proposta di convenzionamento per l'anno 2019, recante l'utilizzo sia di personale tecnico per l'espletamento di attività manutentive che di personale preposto alla custodia immobile;
- Con nota prot. n. 6322 del 14.02.2019, il Sindaco rappresentava l'impossibilità dell'ente di garantire la prosecuzione delle attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili giudiziari per mezzo del personale tecnico comunale, secondo le modalità continuative nel tempo e generalizzate in ordine al contenuto, richieste dall'adesione alla convenzione ANCI, confermando contestualmente la disponibilità dell'ente alla prestazione dell'attività di custodia da parte del personale comunale già adibito, pregando di voler modificare la proposta di convenzionamento in parola sulla scorta del presente indirizzo, per la successiva formale approvazione.

PRESO ATTO della nota prot. n. 6763 del 18 febbraio 2019 con cui il Presidente del Tribunale trasmetteva nuova proposta di convenzionamento per utilizzo di personale comunale in servizi di custodia dell'immobile Palazzo Torres, Palazzo Candido e palazzo Gadaleta per la successiva stipula;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 9294 del 28.02.2019 il Sindaco invitava il Dirigente Area LLPP ed il Dirigente settore personale, unitamente al dipendente coinvolto ivi indicato, ad evidenziare entro il termine di 3 giorni, eventuali cause ostative all'utilizzo a tempo pieno presso il tribunale di Trani del personale in parola;

ATTESO CHE i dirigenti non hanno riscontrato, mentre il dipendente non ha espresso motivi ostativi all'utilizzo *tout court*, ma ha formulato mere richieste di chiarimenti in ordine all'esecuzione della prestazione sotto il profilo, in particolare, dell'articolazione oraria (nota prot. n. 10434 del 7 marzo 2019);

RICHIAMATA la nota prot. n. 10657 del 8.03.2019 con cui detta nota è stata inoltrata alla Conferenza permanente degli uffici giudiziari, per ogni opportuna valutazione;

PRESO ATTO CHE l'art. 3 dell'approvanda convenzione attribuisce agli Uffici Giudiziari la definizione delle modalità operative afferenti l'espletamento delle attività della convenzione *de quo*;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, dare atto che è demandata agli uffici giudiziari la definizione degli aspetti di cui sopra;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 582 del 14 giugno 1996 con cui è stato attribuito al dipendente L.P. il profilo professionale di custode di Palazzo di Giustizia;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, individuare il suddetto dipendente L.P., da utilizzare presso gli uffici giudiziari per le attività di custodia di cui all'art. 3 convenzione allegata, in quanto dotato di pregressa specifica esperienza, giusta d.g.c. m. 582/1996, fatta salva la possibilità di provvedere alla sostituzione in caso di assenza o impedimento;

LETTA la proposta di convenzione per l'esercizio 2019 allegata al presente a costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota prot. n. 6763 del 18 febbraio 2019 e ritenuto di doverla approvare;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente per circa € 25.482,69, come indicato nell'allegato 1 alla convenzione, e ritenuto necessario, pertanto, acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- per la regolarità tecnico amministrativa dott. Michelangelo Nigro
- per la regolarità contabile dott. Michelangelo Nigro

con voti unanimi resi per alzata di mano dagli aventi diritto

## D E L I B E R A

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la convenzione locale ANCI con gli Uffici giudiziari di Trani, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani, prot. n. 6763 del 18 febbraio 2019, e l'allegato quadro economico, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo nell'esercizio 2019 del dipendente comunale L.P. di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 582 del 14 giugno 1996, per attività di custodia come meglio indicate in convezione;

3. Di approvare segnatamente il quadro economico finanziario allegato alla stessa, con successivo accertamento contabile di entrata per € 25.482,69;
4. Di dare atto che il dipendente *de quo* ha posto in essere la predetta attività senza soluzione di continuità sin dal 1 gennaio 2019;
5. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convezione di cui al precedente punto;
6. Di dare indirizzo politico amministrativo acchè, con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente competente dell'Area LAVORI PUBBLICI, si verifichi la condizione giuridico/ amministrativa dell'abitazione adibita a casa del custode situata nell'immobile di Palazzo Torres, provvedendo, nel caso, a disciplinare le modalità e i termini della concessione;
7. Di dare indirizzo al Dirigente di II Area- settore personale di dare esecuzione alla presente deliberazione, adottando i provvedimenti consequenziali
8. Di dare indirizzo al Dirigente Area II- settore personale di verificare e rendicontare al Ministero della Giustizia, entro il termine di 30 giorni, le spese concernenti la convenzione in oggetto e relative al periodo 1.09.2015-31.12.2018, tanto al fine di consentire il versamento nelle casse dell'ente delle relative somme;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani ed alla Conferenza Permanente degli Uffici giudiziari del circondario di Trani
10. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per consentire l'immediato avvio della gestione secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigente.



**Comune di Trani**  
Via Tenente Morricono 2  
76125 TRANI (BT)  
tel. 0883/581111  
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it  
<http://www.comune.trani.bt.it>

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C\_L328 - 0 - 1 - 2019-02-18 - 0006763

### TRANI

Codice Amministrazione: **C\_L328**  
Numero di Protocollo: **0006763**  
Data del Protocollo: **lunedì 18 febbraio 2019**  
Classificazione: **Non specificata.**  
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO DOCUMENTAZIONE REGISTRATA IN USCITA  
COME PROT. 18/02/2019.0000414.U**

**MITTENTE:**  
TRIBUNALE MINORI BARI



## TRIBUNALE DI TRANI

Indirizzo:  
Tribunale di Trani  
Piazza Duomo n. 10  
76125 - TRANI (BT)  
ITALIA

Fax 0883-583415  
Tel. 0883-505208 (Segr.Presid.)  
Tel. 0883-505111 (Centralino)

e-mail: [tribunale.trani@giustizia.it](mailto:tribunale.trani@giustizia.it)  
PEC: [prot.tribunale.trani@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.trani@giustiziacert.it)

Prot. n. 414/U

Trani, 18 FEB 2019

**OGGETTO:** Convenzione ai sensi dell'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)), art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e all'art. 1 comma 1339 c) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Al Sindaco del Comune di  
Trani

E, per conoscenza: Alla Procura della Repubblica di  
Trani

In riferimento alla nota prot. n° 6322 del 14 u.s. di codesta Amministrazione relativa quanto in oggetto, preso atto di quanto ivi rappresentato, invio, in allegato, la bozza di convenzione per l'anno 2019 (giusto art. 1 comma 1339 c) Legge 30 dicembre 2018, n. 145) relativa all'utilizzo di personale comunale in servizi di custodia dell'immobile "Palazzo Torres" sede del Tribunale di Trani (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, "Palazzo Candido" e "Palazzo Gadaleta", per la successiva stipula.

Resto in attesa di un celere riscontro onde poter formalizzare il relativo atto.  
Distinti saluti.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Antonio De Luce

## CONVENZIONE

*(Art. 21 quinquies del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017), art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1 comma 1339 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e art. 5 Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani)*

tra

gli **Uffici Giudiziari di Trani**, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani Dott. Antonio de Luce e del Procuratore della Repubblica Dott. Antonino Di Maio

e

il **Comune di Trani**, nella persona del Sindaco pro tempore, Avv. Amedeo Bottaro.

### PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, e non modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;

- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;

- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;

- la norma introdotta prevede che:

*"1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.*

*2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*

*3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1 comma 527, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";*

- l'art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) recita:

*"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;*

*b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016»;*

- l'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017) recita:

*"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;*

*b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017»;*

- l'art. 1 comma 467 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) recita:  
*"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
  - b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018»;
- l'art. 1 comma 1339 c) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) recita:  
*"All'articolo 21-quinquies del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;
  - 2) al comma 3, le parole: « per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;

***prevedendo pertanto il differimento al 31 dicembre 2019 del termine per avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale;***

- si ritiene fondamentale proseguire la collaborazione istituzionale tra amministrazioni siglata con ***la Convenzione locale integrata per l'anno 2018 firmata in data 10.10.2018*** e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sinora gestiti dal Comune di Trani per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Trani, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- tenuto conto del personale comunale effettivamente impiegato e ritenuto indispensabile per la continuità dei servizi all'interno degli Uffici Giudiziari di Trani, per le attività di cui all'art. 21 quinquies del citato D.L. 83/2015 come convertito in Legge 132/2015, e già oggetto della Convenzione firmata in data 10.10.2018;
- tenuto conto che in data 29 settembre 2016, il Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro, ha proceduto alla sottoscrizione dell'accordo riguardante la tabella di cui all'art. 3, comma 2, della medesima Convenzione;
- viste le disposizioni impartite con nota prot. n° 0139272.U del 07.10.2016 dalla Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie;

Tanto premesso e richiamato,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**  
*(Scopo della Convenzione)*

La presente Convenzione è volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria",

convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), all'art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017), all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017), all'art. 1 comma 1339 c) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia - in persona del Sig. Ministro, On. Andrea Orlando e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del Sig. Presidente, On. Piero Fassino.

## **Articolo 2**

(Contenuti)

Con la presente Convenzione gli Uffici Giudiziari di Trani — Tribunale e Procura della Repubblica - intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Trani distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività di custodia, riparazione e manutenzione ordinaria, come specificato nei successivi articoli.

## **Articolo 3**

(Custodia)

Per "attività di custodia" s'intende il servizio di custodia volto a garantire l'ordinaria sorveglianza dell'immobile, con le modalità già in atto prima della riforma normativa sopra citata, per "Palazzo Torres" sede del Tribunale di Trani (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, "Palazzo Candido" e "Palazzo Gadaleta", con esclusione del servizio di sorveglianza armata.

Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:

- a) apertura e chiusura degli uffici secondo gli orari determinati dagli Uffici Giudiziari in base alle necessità derivanti dall'attività giudiziaria;
- b) custodia immobili, tramite il custode occupante l'appartamento situato nell'immobile stesso.

Il personale del Comune di Trani assegnato alle precitate attività risulta, alla data di vigenza della presente convenzione, essere il seguente:

Cat. Prof.	Profilo Professionale	Percentuale impiego	Monte ore
B1/B1	Addetto servizi amministrativi	100%	1830

## **Articolo 4**

(Personale)

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Il Comune di Trani garantisce che l'attività di cui al precedente art. 3 non avrà soluzioni di continuità, anche in caso di ferie o assenze a vario titolo del dipendente comunale assegnato stabilmente agli Uffici Giudiziari, per cui il Comune stesso provvederà alla puntuale sostituzione.

#### **Articolo 5**

(Durata della convenzione)

**La presente convenzione ha validità dall' 01/01/2019 sino al 31/12/2019**, termine indicato all'art. 1 comma 1339 c) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Le parti si rendono disponibili sin da ora, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia anche ai fini della spesa, a sottoscrivere alla scadenza una nuova convenzione finalizzata ad attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni per dare una completa ed efficiente risposta nella gestione degli Uffici Giudiziari di Trani (Tribunale e Procura della Repubblica).

#### **Articolo 6**

(Determinazione del corrispettivo per i servizi)

I parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale del Comune di Trani, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate del Comune di Trani in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato in base all'accordo riguardante la tabella di cui all'art. 3, comma 2, della medesima Convenzione ANCI Quadro, sottoscritta il 29 settembre 2016 dal Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro.

**Sulla base dei parametri e dei corrispettivi di cui al primo comma, tenuto conto delle attività svolte anticipatamente di cui al precedente comma e con riferimento all'apposita Tabella predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015 Ministero della Giustizia – ANCI**, il costo complessivo per i servizi svolti dal personale del Comune di Trani per tutta la durata della convenzione è pari a **€ 25.482,69** (venticinquemilaquattrocentoottantadue/69) secondo le specifiche di cui all'allegato A della presente convenzione.

#### **Articolo 7**

(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

Il Comune interessato, successivamente alla scadenza di cui all'art. 1 comma 1339 c) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale del Comune di Trani.

Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore del Comune di Trani delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica ed al riconoscimento dei corrispettivi richiesti.

## Articolo 8

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente, verificato il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa.

In mancanza di autorizzazione ministeriale, gli oneri economici della presente convenzione resteranno a carico del Comune di Trani e nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia, degli Uffici Giudiziari e dei componenti della Conferenza Permanente, per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

## Articolo 9

(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra l'ANCI ed il Ministero della Giustizia, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Trani,

Per il Comune di Trani  
Il Sindaco  
*Avv. Amedeo Bottaro*

Il Presidente del Tribunale di Trani  
*Dott. Antonio de Luce*

Il Procuratore della Repubblica di Trani  
*Dott. Antonino Di Maio*



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro

VICE  
IL SINDACO

dott. Carlo Avantario



N° \_\_\_\_\_ reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 30 MAG. 2019 al 10.4 GIU 2019 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 30 MAG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 30 MAG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Angelo Lazzaro

